

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"PROTEZIONE CIVILE AMBIENTALE VICTOR"**

Il giorno dieci, del mese di febbraio, dell'anno 2017, alle ore 21.00, presso la sede sociale dell'associazione "Protezione Civile Ambientale Victor", posta in Vicovaro, cap. 00029, prov. di Roma, Largo Cesare Battisti, n° 1, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria dell'associazione "Protezione Civile Ambientale Victor", per discutere e deliberare sul sotto specificato

ORDINE DEL GIORNO

1. Variazione denominazione sociale da "P.C.A.V" a "E.R.A. sezione Vicovaro"
2. Varie ed eventuali

Sono presenti personalmente o per delega scritta tutti i soci iscritti nell'Associazione Protezione Civile Ambientale Victor.

I comparenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea dei soci il Sig. Cianti Pietrantonio il quale nomina come Segretario della riunione il Sig. Bianchi Diego con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea dell'associazione "Protezione Civile Ambientale Victor" validamente costituita.

Successivamente rende note ai presenti le questioni poste all'ordine del giorno, e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

1. Il consiglio direttivo ha posto all'attenzione dell'assemblea la variazione della denominazione sociale per entrare a far parte dell'associazione di protezione civile del gruppo "E.R.A.", come distaccamento associato, sostituendo l'attuale "Protezione Civile Ambientale Victor" con la denominazione "E.R.A sezione Vicovaro". L'assemblea accoglie con entusiasmo la proposta esprimendo parere positivo all'unanimità.

Successivamente si propongono alla votazione dell'Assemblea dei soci i successivi punti contenuti nell'ordine del giorno.

2. Il presidente informa dell'invito a partecipare al servizio di rappresentanza per la manifestazione carnevalesca vicovarese, da parte dell'Amministrazione Comunale.
L'assemblea risponde con parere positivo.

Il Presidente alle ore 23.00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.



Luogo e data

Vicovaro, 10/02/2017

IL PRESIDENTE
[Signature]
[Signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Tivoli
N. <u>1002</u>
Serie <u>3</u>
Data <u>11 MAG. 2018</u>
REGISTRATO CON EURO <u>200,00</u>
<i>[Signature]</i> IL DIRETTORE





STATUTO

Allegato A

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'organizzazione di volontariato denominata "E.R.A. sezione Vicovaro", qui di seguito detta "Associazione", con sede in Vicovaro e a durata illimitata.
2. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto.

Art. 2 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apolitica e democratica, non ha fini di lucro ed i suoi aderenti non possono ricevere alcun compenso per lo svolgimento delle attività della stessa.
2. L'Associazione ha lo scopo di offrire la propria opera nei servizi di Protezione Civile ed Ambientale, collaborando con le autorità preposte, in particolare con Comuni, Province e Regioni nella realizzazione dei piani di prevenzione e intervento, stipulando anche apposite convenzioni. Per il raggiungimento delle finalità, l'associazione si avvale dei seguenti servizi:
 - Servizio antincendio;
 - Servizio in caso di calamità naturali ed eventi disastrosi;
 - Servizio di radio comunicazioni;
 - Servizio sanitario di primo soccorso;
 - Servizio studi e ricerche;
 - Divulgazione didattica di nozioni per la salvaguardia ambientale.

Art. 3 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mosse da spirito di solidarietà.
2. Sono associati coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota annuale non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

Art. 4 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà degli associati di recedere in qualsiasi momento.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo.
5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 5 Perdita della qualità di associato



La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: si può recedere dall'associazione, con decorrenza immediata, in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto il versamento della quota associativa.
- Esclusione: l'associato può essere escluso se compie atti in violazione dello Statuto, del regolamento e delle delibere approvate dagli organi associativi, o tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, e qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con raccomandata all'associato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea; il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 6 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

2. Tutte le cariche associative sono elettive e a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 7 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o e-mail, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 8 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Vi possono partecipare, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo, deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto e deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;

L'Assemblea straordinaria ha il compito di: deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e di deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 9 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 10 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione; i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
3. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
4. Non è ammesso alcun compenso ai membri del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese.

Art. 11 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, fax o e-mail, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo, l'ora, e l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua mancanza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta:
 - a. amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio;
 - b. predisporre, il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'Assemblea;
 - c. redigere un regolamento interno che, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - d. indire adunanze, convegni, ecc.;
 - e. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe e deliberare per l'assunzione di personale o avvalersi di prestazioni autonome, nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'associazione.
 - f. decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;

- g. proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; Ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 4, comma 3.
- h. istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 13 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente in particolare: provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
3. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
4. In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne nella prima riunione successiva.

Art. 14 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete la tenuta e l'aggiornamento del registro degli Aderenti e la documentazione di ogni aderente, provvede al disbrigo della corrispondenza, è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e provvede alla tenuta dei registri.
3. Il Tesoriere cura la gestione della cassa, tiene la contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili e predisporre il bilancio consuntivo e preventivo. Ha la firma disgiunta con il presidente sui conti dell'associazione.

Art. 15 Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti e dei privati;
- b) contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di documentate attività, e contributi di organismi internazionali;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- e) donazioni e lasciti testamentari.

Art. 16 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, con la relazione dei Revisori, se nominati. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'associazione.

Art. 17 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo l'art. 11 comma 4 del presente Statuto. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo la liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 266/91.

Art. 18 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.

